

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, venerdì 10 febbraio 2012

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE • CATANZARO, VIA ORSI • (0961) 775522

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:

Il 1° e il 16 di ogni mese:

PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I

- ◆ *Leggi*
- ◆ *Regolamenti*
- ◆ *Statuti*

SEZIONE II

- ◆ *Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni del Consiglio regionale*
- ◆ *Deliberazioni della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale*
- ◆ *Comunicati di altre autorità o uffici regionali*

PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

SEZIONE I

- ◆ *Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione*

SEZIONE II

- ◆ *Atti di organi statali che interessano la Regione*
- ◆ *Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione*

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana

PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

- ◆ *Annunzi legali*
- ◆ *Avvisi di concorso*

Regione Calabria**BOLLETTINO UFFICIALE**

Via P. Orsi – CATANZARO

*Il pubblico si riceve:*Martedì e Giovedì,
dalle ore 10 alle ore 12*Informazioni telefoniche:*Martedì e Giovedì,
dalle ore 10 alle ore 12

Telefono 0961/775522

SOMMARIO**PARTE PRIMA****SEZIONE I****Regione Calabria
LEGGI REGIONALI**

LEGGI REGIONALE 3 febbraio 2012, n. 1

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 47 del 23 dicembre 2011 Pag. 4011

LEGGI REGIONALE 3 febbraio 2012, n. 2

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 47 del 23 dicembre 2011 Pag. 4011

LEGGI REGIONALE 3 febbraio 2012, n. 3

Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 Pag. 4012

LEGGI REGIONALE 3 febbraio 2012, n. 4

Misura in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro nonché di efficienza e trasparenza dell'amministrazione del Consiglio regionale Pag. 4016

LEGGI REGIONALE 3 febbraio 2012, n. 5

Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzativa – Integrazione alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 31 Pag. 4019

LEGGI REGIONALE 3 febbraio 2012, n. 6

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2011, n. 24, recante: «Istituzione del Centro Regionale Sangue» Pag. 4020**REGIONE CALABRIA
BOLLETTINO UFFICIALE****A V V I S O**

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.

PARTE PRIMA**SEZIONE I****Regione Calabria
LEGGI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2012, n. 1

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 47 del 23 dicembre 2011.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Modifica all'articolo 20, L.R. n. 47 del 23 dicembre 2011)

1. All'articolo 20, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47, le lettere a, b, c, d, e, i, j sono abrogate.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 3 febbraio 2012

Scopelliti

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2012, n. 2

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 47 del 23 dicembre 2011.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Abrogazione dell'articolo 41 della L.R. n. 47 del 23 dicembre 2011)

1. All'articolo 41 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47, è abrogato.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 3 febbraio 2012

Scopelliti

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2012, n. 3

Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Principi ed oggetto della legge)

1. La Regione Calabria adotta, con atti aventi natura regolamentare, un sistema di ottimizzazione del lavoro e di modernizzazione dei controlli interni, procedendo, altresì, a dare attuazione alle norme di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), in coerenza con le direttive della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Costituiscono principi statali cui si ispira la presente legge regionale:

a) la misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

b) l'adozione di un sistema di gestione della performance attraverso l'assegnazione di obiettivi e la verifica e rendicontazione trasparente dei risultati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

c) le caratteristiche di rilevanza, specificità, positività qualitativa, determinabilità temporale, comparabilità, produttività e correlazione alle risorse degli obiettivi ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

d) la misurazione e valutazione periodica della performance organizzativa e individuale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

e) un sistema specifico di misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale investito di autonoma responsabilità gestionale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

f) l'adozione di strumenti di valorizzazione del merito e incentivazione selettiva della produttività e della qualità della prestazione lavorativa ai sensi dell'articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica agli uffici ed alle strutture organizzative della Giunta regionale che svolgono funzioni di

amministrazione attiva, mediante attribuzione di autonomi poteri di spesa ovvero di decisione, con rilevanza esterna, della volontà dell'amministrazione.

2. Gli enti strumentali ed ausiliari della Regione, le Aziende sanitarie ed ospedaliere, le società e consorzi con partecipazione regionale pari o superiore al cinquanta per cento adeguano, entro l'anno solare in corso, il proprio ordinamento interno al sistema disciplinato dalla presente legge.

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per:

a) sistema integrato di ottimizzazione del lavoro e dei controlli interni o sistema integrato, l'impianto normativo costituito dai controlli interni e dalle norme regionali di attuazione delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

b) performance organizzativa, il risultato conseguito da un'unità organizzativa regionale o da una sua articolazione nella sua proiezione esterna, con riferimento alla soddisfazione dei bisogni della collettività e all'attuazione di piani e programmi e alla modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione;

c) performance individuale, il risultato conseguito dai dirigenti e dal personale responsabile di unità organizzative in posizione di responsabilità ed autonomia gestionale, con riferimento:

1) ai risultati dell'ambito organizzativo di riferimento;

2) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;

3) al contributo assicurato alla performance della struttura, sotto il profilo delle capacità professionali e manageriali dimostrate;

4) alla capacità di valutazione, motivazione e attrazione dei collaboratori.

2. I regolamenti regionali di attuazione individuano:

a) le unità organizzative e le relative articolazioni, alle quali è attribuita autonoma rilevanza ai fini della performance organizzativa;

b) le posizioni di responsabilità ed autonomia gestionale, oltre le funzioni dirigenziali, alle quali è attribuita autonoma rilevanza ai fini della valutazione della performance individuale.

Art. 4

(Sistema integrato di ottimizzazione del lavoro e dei controlli interni)

1. Il sistema integrato di ottimizzazione del lavoro e dei controlli interni comprende:

a) il controllo strategico e di gestione;

b) la valutazione dei dirigenti e del personale con autonoma responsabilità gestionale, nonché del restante personale dipendente;

c) la rilevazione e valutazione della performance organizzativa;

d) il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

e) il sistema degli incentivi;

f) il sistema di trasparenza.

Art. 5

(Controllo strategico)

1. Il controllo strategico è unitariamente esercitato dalla Giunta regionale su tutti gli enti e gli organi di cui all'articolo 2. Esso consiste nel monitoraggio e nella valutazione dello stato di attuazione e dei risultati conseguiti dalle politiche regionali di intervento a supporto dei processi di pianificazione strategica e di indirizzo politico, in attuazione del programma di governo del Presidente della Giunta regionale e delle direttive di quest'ultimo e della Giunta regionale.

Art. 6

(Controllo di gestione)

1. Il controllo di gestione disciplinato dal titolo IV della legge regionale n. 8/2002, recante «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria» è finalizzato a supportare il management nel perseguimento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa della Regione ed a ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati e comporta una verifica dell'attività amministrativa sotto il profilo funzionale e finanziario.

2. Nei regolamenti regionali di attuazione del presente titolo sono disciplinati:

a) le modalità per la progressiva e completa integrazione del controllo strategico e del controllo di gestione;

b) le modalità, il contenuto, i tempi di approvazione e la durata del piano degli obiettivi strategici;

c) le modalità, il contenuto, i tempi di approvazione e la durata del piano degli obiettivi operativi relativi al controllo di gestione.

Art. 7

(Valutazione dei dirigenti e del personale con autonoma responsabilità gestionale, nonché del restante personale dipendente – performance individuale)

1. La valutazione dei dirigenti e del personale con autonoma responsabilità gestionale, nonché del restante personale dipendente costituisce strumento per la verifica della performance individuale.

2. La valutazione si attua con periodicità annuale e si articola nelle seguenti fasi:

a) identificazione ed assegnazione degli obiettivi;

b) verifica periodica e misurazione finale dei risultati conseguiti;

c) rendicontazione annuale trasparente dei risultati conseguiti e correlazione con il sistema degli incentivi.

3. Gli obiettivi sono:

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;

b) specifici e misurabili;

c) finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi erogati;

d) riferibili ad un arco temporale determinato;

e) commisurati agli standard definiti a livello nazionale e internazionale e comparabili con amministrazioni omologhe;

f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento almeno al triennio precedente;

g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili;

h) tendenzialmente rivolti alla realizzazione del sistema dei costi standard;

i) idonei a misurare lo sviluppo delle competenze professionali e delle capacità manageriali e a verificare la capacità di valutazione, motivazione e attrazione dei collaboratori.

4. Il personale munito di autonoma responsabilità gestionale, ma non avente incarico dirigenziale, è valutato dal dirigente apicale della struttura di appartenenza su base annuale, in relazione al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali e alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

5. Il procedimento di assegnazione degli obiettivi, di valutazione degli interessati, di rendicontazione e di correlazione con il sistema degli incentivi nonché l'individuazione degli organi competenti è disciplinato dettagliatamente nel regolamento di attuazione.

Art. 8

(Rilevazione e valutazione della performance organizzativa)

1. Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa evidenzia il risultato conseguito dall'organizzazione regionale o da una sua articolazione nella sua proiezione esterna.

2. A tal fine, il regolamento regionale di attuazione disciplina apposite modalità di rilevazione, volte a verificare, anche mediante la consultazione e/o coinvolgimento di enti esponenti e rappresentativi di interessi diffusi e/o associazioni rappresentative di categorie e cittadini:

a) l'attuazione delle politiche regionali in relazione alla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;

- b) l'attuazione di piani e programmi;
- c) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali;
- d) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini;
- e) l'efficienza nell'impiego delle risorse e l'ottimizzazione dei tempi di definizione dei procedimenti amministrativi;
- f) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
- g) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

Art. 9

(Controllo di regolarità amministrativa e contabile)

1. L'azione amministrativa e datoriale dei dirigenti regionali è sottoposta al controllo interno sotto il profilo della regolarità, legittimità e correttezza.
2. I decreti dirigenziali sono immediatamente esecutivi, fatte salve specifiche disposizioni di legge e sono trasmessi alla struttura preposta alla repertoriatura entro dieci giorni dalla loro adozione. Se non sono assunti dal dirigente apicale della struttura competente, gli stessi devono essere trasmessi con richiesta di repertoriatura da parte di questi o del suo vicario.
3. La struttura preposta alla repertoriatura predispone e trasmette all'Organismo regionale di valutazione previsto dall'articolo 11 una relazione semestrale sull'attività di decretazione dei dirigenti e sulle principali criticità riscontrate nell'attività di controllo.
4. L'Organismo regionale di valutazione della Giunta regionale, secondo criteri stabiliti nei regolamenti, esamina i decreti dirigenziali in una logica di controllo collaborativo orientato ai risultati, verificandone la legittimità in ordine agli atti normativi e regolamentari presupposti ed alla competenza della struttura amministrativa nel cui ambito sono adottati.
5. L'Organismo regionale di valutazione adotta, predispone e trasmette alla Giunta regionale, con periodicità almeno annuale, ovvero su richiesta, una relazione sull'attività di controllo sui decreti dirigenziali.
6. Il controllo di regolarità contabile è effettuato dalla Ragioneria generale, con le modalità ed i termini previsti dalla legge regionale n. 8/2002.

Art. 10

(Piano annuale degli incentivi)

1. La Giunta regionale approva annualmente, sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva nazionale e decentrata, il piano degli incentivi, nel quale sono individuate e determinate le tipologie di incentivo, premialità, retribuzioni di risultato, compensi incentivanti e simili, nonché i criteri per l'attribuzione degli incentivi in proporzione al grado di raggiungimento

degli obiettivi assegnati, in applicazione di criteri di selettività e meritocrazia per il personale dirigenziale e non dirigenziale.

2. Nei regolamenti di attuazione sono dettate disposizioni di dettaglio per la individuazione delle fasce di merito e per la determinazione delle proporzioni per la ripartizione delle risorse.

Art. 11

(Organismo regionale indipendente di valutazione)

1. Ai fini della verifica e della rendicontazione delle attività di controllo, nonché del raggiungimento degli obiettivi assegnati è istituito un Organismo regionale indipendente di valutazione presso la Giunta regionale, composto da tre membri, di entrambi i generi, di cui almeno uno esterno all'amministrazione regionale, scelto tra esperti in materia di management ed organizzazione dell'amministrazione pubblica e gli altri scelti anche tra soggetti interni, in possesso di un'adeguata esperienza nella predetta materia, maturata anche nell'ambito dell'amministrazione regionale.

2. L'Organismo è presieduto da uno dei componenti esterni ed è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente della Giunta regionale; il componente interno non può svolgere le funzioni riconducibili a quelle di cui all'articolo 2, comma 1.

3. L'Organismo regionale di valutazione, in particolare:

- a) espleta le attività di monitoraggio del controllo strategico e di gestione e propone i relativi provvedimenti;
- b) predispone la relazione di cui all'articolo 12
- c) propone la valutazione dei dirigenti apicali;
- d) assicura il supporto alla Giunta regionale, ed ai dirigenti nell'attività di rilevazione e valutazione delle performance individuali e organizzative;
- e) valida le regole metodologiche e le linee guida del sistema integrato di controllo strategico e di gestione e di valutazione dei dirigenti.

4. La Giunta regionale, in coerenza con le disposizioni di principio contenute nella presente legge, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della stessa, istituisce e disciplina l'Organismo indipendente di valutazione e, nei successivi sessanta giorni, approva i regolamenti contenenti la disciplina attuativa e di dettaglio. I regolamenti sono adottati nel rispetto delle prescritte procedure di consultazione sindacale.

5. La Giunta regionale individua le strutture di supporto necessarie sia per l'elaborazione delle direttive e degli atti di indirizzo per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, sia per l'attività dell'Organismo regionale di valutazione.

Art. 12

(Relazione annuale di monitoraggio e valutazione)

1. La Giunta regionale approva una Relazione annuale nella quale sono evidenziati i risultati delle misurazioni degli obiettivi strategici e operativi e degli indicatori sintetici di performance, con la rilevazione degli eventuali scostamenti e l'indicazione delle ragioni degli stessi.

2. La Relazione di cui al comma 1 è elaborata dall'Organismo regionale indipendente di valutazione sulla base del monitoraggio effettuato dalla struttura di supporto.

3. L'approvazione della Relazione di cui al comma 1 è condizione inderogabile per l'erogazione dei premi e degli incentivi previsti dall'articolo 10.

Art. 13
(Trasparenza)

1. Tutti i piani e programmi disciplinati dal presente titolo e dai regolamenti sono pubblicati integralmente sul sito web della Regione Calabria per l'intera durata della legislatura.

2. Sono altresì pubblicati, con le medesime modalità, i provvedimenti, le relazioni e gli atti adottati dall'Organismo regionale di valutazione.

3. Sono inoltre pubblicati i documenti contenenti gli obiettivi del personale ed il piano degli incentivi.

Art. 14
(Collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti)

1. La Regione promuove opportune intese con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dirette a realizzare le ulteriori forme di collaborazione di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 15
(Modifiche alla L.R. 7 agosto 2002, n. 31)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 (Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale), è sostituita dalla seguente: «b) il numero dei settori istituibili, sommato a quello dei dipartimenti, non può essere superiore alla dotazione organica della dirigenza della Giunta regionale».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 31/2002, è aggiunto il seguente: «2 bis. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui al comma precedente, le determinazioni per l'organizzazione delle strutture dipartimentali e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dai dirigenti; rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri del dirigente generale le misure inerenti la gestione ed assegnazione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità».

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 31/2002, è aggiunto il seguente: «5. Tutte le norme che si riferiscono ai servizi ed alle relative competenze sono abrogate dalla data di approvazione della nuova struttura amministrativa della Giunta regionale».

Art. 16
(Modifiche alla L.R. 13 maggio 1996, n. 7)

1. All'articolo 28, comma 2, lettera a) della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7:

a) le parole «esercita i poteri di spesa che ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità» sono sostituite dalle parole «può assumere personalmente i provvedimenti del Dipartimento, esercitando i relativi poteri di spesa»;

b) le parole «assume la diretta trattazione di affari di competenza del Dipartimento, in casi motivati di necessità ed urgenza» sono soppresse.

Art. 17
(Norme transitorie e abrogazioni)

1. Alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 11, sono abrogati e comunque cessano di avere efficacia:

a) l'articolo 27 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7;

b) l'articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1;

c) ogni altra norma di legge o di regolamento incompatibile con la presente legge.

2. Sino all'adozione dei regolamenti previsti nell'articolo 11, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni previgenti.

Art. 18

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 3 febbraio 2012

Scopelliti

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2012, n. 4

Misura in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro nonché di efficienza e trasparenza dell'amministrazione del Consiglio regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Misurazione, valutazione e trasparenza della performance

Art. 1

(Principi generali)

1. Il Consiglio regionale, nel rispetto delle relazioni sindacali, adotta progressivamente un apposito sistema di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti al fine di:

- a) migliorare l'organizzazione e la funzionalità dell'istituzione;
- b) migliorare la qualità delle prestazioni;
- c) valorizzare ed incentivare il merito sulla base dei risultati;
- d) assicurare la trasparenza delle informazioni relative all'organizzazione ed ai risultati;
- e) favorire la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La performance del personale amministrativo del Consiglio regionale è misurata e valutata con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o alle aree di responsabilità in cui lo stesso si articola e ai singoli dipendenti.

Art. 2

(Performance organizzativa e individuale)

1. La performance organizzativa è riferita agli obiettivi della struttura amministrativa nel suo complesso e si sostanzia nel contributo che ciascuna articolazione organizzativa apporta attraverso la propria azione al raggiungimento di tali obiettivi.

2. La performance individuale si sostanzia nel contributo dei singoli dipendenti, dirigenti e personale non dirigente, al raggiungimento degli obiettivi dell'articolazione di appartenenza e della struttura amministrativa nel suo complesso.

Art. 3

(Sistema di misurazione e valutazione della performance)

1. Il sistema di misurazione e valutazione di cui al comma 1 dell'articolo 1 è adottato dall'Ufficio di Presidenza, su proposta dell'Organismo di cui al successivo articolo 8, sentite le organizzazioni sindacali.

2. Il sistema di misurazione e valutazione della performance individua:

a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, in conformità ai principi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);

b) le modalità di raccordo e integrazione con i sistemi di controllo esistenti e i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio;

c) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance.

3. La funzione di misurazione e valutazione della performance è svolta:

a) dall'organismo di cui all'articolo 8, cui competono il controllo strategico e la misurazione e valutazione della performance complessiva delle strutture amministrative del Consiglio regionale, nonché la proposta di valutazione annuale del Segretario generale, del Direttore generale e dei dirigenti preposti alla direzione delle Aree funzionali;

b) dall'Ufficio di Presidenza, cui compete la valutazione della performance individuale del Segretario generale, del Direttore generale e dei dirigenti preposti alla direzione delle Aree funzionali;

c) dal Direttore generale, cui compete la valutazione della performance individuale dei dirigenti su proposta dei Dirigenti preposti alla direzione delle Aree funzionali di riferimento;

d) dai dirigenti, cui compete la valutazione della performance individuale del personale assegnato.

Art. 4

(Ciclo di gestione della performance)

1. Il ciclo di gestione della performance è sviluppata in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio.

2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:

a) definizione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei risultati attesi e dei rispettivi indicatori;

b) assegnazione degli obiettivi ai dirigenti ed al personale, in modo coerente con l'allocazione delle risorse professionali, finanziarie e strumentali;

c) monitoraggio in corso di esercizio delle attività correlate agli obiettivi ed eventuale attivazione di interventi di correzione;

d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale ed applicazione del sistema premiante;

e) rendicontazione dei risultati conseguiti e pubblicazione degli stessi e delle valutazioni, ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 5

(Obiettivi e indicatori)

1. La programmazione degli obiettivi, ai fini del ciclo della performance, ha di norma cadenza triennale. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati con la relazione previsionale e programmatica di cui al comma 5 dell'articolo 6 del Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 1 agosto 2011, n. 123.

2. Gli obiettivi sono definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dall'Ufficio di Presidenza, sentito il Segretario generale, il Direttore generale e i dirigenti preposti alla direzione delle Aree funzionali, i quali si avvalgono dell'apporto delle Conferenze di Area funzionale di cui all'articolo 16 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale).

3. Gli obiettivi sono declinati in obiettivi strategici e di articolazione organizzativa, e costituiscono il riferimento per la valutazione della prestazione dei dipendenti.

4. Gli obiettivi devono essere:

a) tali da assicurare il miglioramento della qualità dei servizi erogati al Consiglio regionale;

b) riferibili all'arco temporale di un anno;

c) misurabili sulla base di indicatori che, atteso che gli uffici consiliari non rendono servizi al pubblico, fanno riferimento alla qualità dell'attività svolta in termini di precisione, tempestività, puntualità, completezza, attendibilità e innovatività;

d) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento almeno al triennio precedente.

Art. 6

(Ambiti di misurazione e valutazione della performance e dei risultati individuali)

1. La misurazione e la valutazione della performance e dei risultati individuali dei dirigenti e del personale responsabile di un'unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità, è collegata:

a) agli indicatori di performance e di risultato relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;

c) alla qualità del contributo collaborativo assicurato alla performance e ai risultati generali della struttura e dell'organizzazione amministrativa nel suo complesso, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.

2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance e sui risultati individuali del personale sono collegate:

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo e/o individuali;

b) alla qualità del contributo assicurato alla performance e ai risultati dell'unità organizzativa di appartenenza, nonché alle competenze dimostrate e ai comportamenti professionali e organizzativi.

Art. 7

(Piano della performance e Relazione sulla performance)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta annualmente:

a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale denominato Piano della performance, costantemente aggiornato ai fini dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che definisce con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'ente, nonché gli obiettivi operativi individuali assegnati ai dirigenti e i relativi indicatori;

b) un documento denominato Relazione sulla performance da adottare entro il 30 giugno, che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando eventuali scostamenti.

Art. 8

(Organismo indipendente di valutazione)

1. Il Presidente del Consiglio regionale nomina, sentito l'Ufficio di Presidenza, l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) per la misurazione e la valutazione della performance della struttura organizzativa e dei dipendenti del Consiglio regionale.

2. L'OIV dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta.

3. L'OIV esercita le attività di controllo strategico e riferisce in proposito direttamente all'Ufficio di Presidenza.

4. L'OIV, altresì, esercita in piena autonomia le seguenti funzioni:

a) è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione;

b) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

c) comunica tempestivamente le criticità riscontrate all'Ufficio di Presidenza;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell'utilizzo dei premi;

e) propone all'Ufficio di Presidenza la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e la relativa attribuzione dei premi;

f) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;

g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;

h) valida la relazione sulla performance di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);

i) cura le rilevazioni circa il clima organizzativo, la condivisione interna del sistema di valutazione e la valutazione dei superiori gerarchici da parte del personale.

5. La validazione della Relazione sulla performance di cui alla lettera h) del comma 4, costituisce condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti del sistema premiante.

6. Per l'espletamento delle attività istituzionali, l'OIV si avvale di un'apposita struttura consiliare.

7. L'OIV è composto dal Direttore generale e da due componenti esterni all'amministrazione regionale, dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. La scelta dei componenti assicura il rispetto dell'equilibrio di genere.

8. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità organizzative, il regime contrattuale e il compenso spettante ai componenti dell'OIV.

Art. 9

(Disposizioni sulla trasparenza)

1. Il Consiglio regionale garantisce la massima trasparenza dell'azione organizzativa, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

CAPO II *Meriti e premi*

Art. 10 *(Sistema premiante)*

1. Il Consiglio regionale, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali, promuove il merito anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi e valorizza i dipendenti che conseguono le migliori prestazioni attraverso l'attribuzione selettiva di riconoscimenti sia economici che di carriera.

2. Il sistema di incentivazione del Consiglio regionale comprende l'insieme degli strumenti finalizzati a valorizzare il personale e a far crescere la motivazione interna.

3. Gli incentivi di cui al comma 2 sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

Art. 11

(Disposizioni transitorie e abrogazioni)

1. Il Nucleo di valutazione di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge regionale 8 maggio 1996 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale), in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad operare, quale OIV, sino al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. In sede di prima applicazione, il Nucleo di valutazione in carica, svolgente le funzioni di OIV propone all'Ufficio di Presidenza il sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all'articolo 3, in modo da assicurarne piena operatività a partire dal primo gennaio 2012.

3. Alla data di entrata in vigore della presente legge, cessa di avere efficacia ogni norma di legge o di regolamento incompatibile.

4. Nelle more dell'adeguamento della disciplina interna di valutazione e dei contratti integrativi decentrati alle norme del D.Lgs. 150/2009, da effettuarsi comunque entro il 31 dicembre 2011, la valutazione del personale del comparto e dell'area della dirigenza, anche ai fini dell'attribuzione delle risorse integrative, si effettua, per il solo anno 2011, con le regole vigenti al 31 dicembre 2010.

Art. 12

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 3 febbraio 2012

Scopelliti

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2012, n. 5

Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzativa – Integrazione alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 31.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il titolo della legge regionale n. 31 del 16 ottobre 2008 è integrato apponendo alla fine le parole «nonché a favore dei testimoni di giustizia».

Art. 2

1. Alla legge regionale n. 31 del 16 ottobre 2008, dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

«Art. 11 bis
(*Ulteriori benefici*)

1. I benefici regionali, ove non diversamente previsto dalla normativa statale di riferimento, sono attribuiti a quanti abbiano riportato una invalidità permanente e ai superstiti delle vittime, riconosciuti tali ai fini della concessione delle provvidenze di cui alle leggi 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), 23 novembre 1998, n. 407 (Norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), purché, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) residenza in Calabria al momento dell'evento;
- b) evento per il quale ha competenza un'autorità giudiziaria avente sede nel territorio calabrese.

2. I benefici di cui al presente articolo consistono in:

- a) assunzione nell'amministrazione regionale, nei limiti della normativa nazionale e regionale vigente, in materia di accesso al pubblico impiego;
- b) contributi a compensazione, fino a un massimo del 25 per cento, di quanto corrisposto a titolo di tributi regionali;
- c) agevolazioni per l'uso dei trasporti di competenza regionale;
- d) titoli di assoluta preferenza per vittime individuate dalla presente legge nei bandi regionali, provinciali e comunali che assegnano contributi di qualsiasi tipo in attuazione di politiche abitative e di edilizia residenziale.

3. Per coloro che hanno riportato una invalidità permanente, l'entità dei benefici può essere commisurata al grado di invalidità, secondo quanto sarà stabilito nel regolamento attuativo.

4. La Giunta regionale, con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione e di erogazione dei benefici previsti».

Art. 3

1. All'articolo 15 della legge regionale n. 31 del 16 ottobre 2008, è aggiunto il seguente comma: «1 bis. La Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno trasmette alle Commissioni consiliari competenti la "Relazione annuale sullo stato di attuazione della legge regionale n. 31 del 16 ottobre 2008", riferita all'anno finanziario precedente»

Art. 4

1. L'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 16 ottobre 2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 16
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2011 in € 450.000,00 si provvede nei limiti della disponibilità già esistente all'UPB 7.2.01.02 (capitolo 72010206) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

2. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dalla presente legge, si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, con la legge di approvazione del Bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l'accompagna».

Art. 5

1. Alla Legge regionale n. 31 del 16 ottobre 2008, è aggiunto il seguente:

«Art. 17bis
(*Testimoni di giustizia*)

1. Ove consentito dalla vigente normativa di settore, i benefici della presente legge sono estesi ai testimoni di giustizia, la cui qualifica venga riconosciuta dalla Commissione ex articolo 10 decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, e che comunque risultino estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali.

Art. 6

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 2011 n. 5 è abrogato.

Art. 7

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 3 febbraio 2012

Scopelliti

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2012, n. 6

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2011, n. 24, recante: «Istituzione del Centro Regionale Sangue».

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 18 luglio 2011, n. 24, è così modificato: «L'efficacia della presente legge è sospesa in attesa dell'attuazione del piano di rientro.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 3 febbraio 2012

Scopelliti

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunci da inserire nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria è di euro 2 per ciascuna linea di scrittura o frazione o di un massimo di sei gruppi di cifre per ogni linea dell'annuncio originale comunicato per la inserzione.

Ogni linea di scrittura dell'originale non può contenere in ogni caso più di 28 sillabe.

Tali annunci debbono essere scritti in originale su carta legale del valore corrente ed ogni copia su carta uso bollo (stesse caratteristiche dovranno avere anche i testi scritti con computer al fine di poterne stabilire la giusta tariffa), salvo quelli pubblicati nell'interesse esclusivo dello Stato o della Regione per i quali è prescritto l'uso della carta uso bollo sia per l'originale che per la copia.

Per questi e per gli altri, la cui gratuità è dichiarata per legge, è accordata la esenzione dal pagamento di ogni diritto per l'inserzione.

Il testo dell'inserzione, riprodotto a mezzo di computer, ai fini dell'individuazione della tariffa, dovrà essere redatto su righe aventi la medesima estensione della carta bollata.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre, vengono riprodotti, compatibilmente con le esigenze tipografiche, conformemente al testo originale, sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea del testo originale.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente postale n. 251884 - intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento e n. d'inserzione.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Tutti gli avvisi dei quali si richiede la pubblicazione devono pervenire alla Direzione del Bollettino Ufficiale, inviati per posta o presentati a mano, almeno dieci giorni prima di quello della pubblicazione della puntata nella quale si vuole siano inseriti. Gli ordinativi pervenuti in ritardo verranno inseriti nel numero ordinario immediatamente successivo.

Gli stessi devono riportare, in calce all'originale, la firma per esteso della persona responsabile, con l'indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale.

Le generalità del firmatario devono essere riportate scritte a macchina o stampatello.

In caso contrario, non si assumono responsabilità, per l'eventuale inesatta interpretazione.

Se l'annuncio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se invece, la richiesta viene fatta presso gli Uffici della Direzione da apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere l'inserzione.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente.

Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Vendita:

fascicolo ordinario di Parti I e II costo pari ad € 2,00; numero arretrato € 4,00;

fascicolo di supplemento straordinario:

prezzo di copertina pari ad € 1,50 ogni 32 pagine.

fascicolo di Parte III costo pari ad € 1,50; numero arretrato € 3,00.

Prezzi di abbonamento:

Parti I e II: abbonamento annuale € 75,00;

Parte III: abbonamento annuale € 35,00.

Condizioni di pagamento:

Il canone di abbonamento deve essere versato a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando nella causale, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell'abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di c.a.p. e Provincia – scritti a macchina o stampatello. **La fotocopia della ricevuta postale del versamento del canone di abbonamento, deve essere inviata all'Amministrazione del B.U.R. - Calabria – Via Orsi – 88100 Catanzaro.**

I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.